

COPIA



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

### CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA N.5 DEL 13/02/2019

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza Municipale, convocato dal Sindaco con avviso prot. n. 2743 del 08/02/2019, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 1^ convocazione ed in sessione straordinaria.

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA LUCIANA, che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

	Pres. Ass.		Pres. Ass.
1) Nicoletti Cristina	X	2) Gasperini Daniele	X
3) Tedaldi Daniele	X	4) Pozzi Nadia	X
5) Alessandri Albert	X	6) Ermeti Denis	X
7) Baldazzi Sabrina	X	8) Rossi Fabrizio	X
9) Ricci Azzurra	X	10) Baldazzi Stefano	X
11) Villa Simonetta	X	12) Pollini Matteo	X
13) Ravagli Nicola	X	14) Celli Maria	X
15) Galasso Fernando	X	16) Gridelli Gerardo	X

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE LIA PIRACCINI.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.21, comma 2, dello Statuto, l'Assessore non Consigliere:

PRESTI STEFANIA

Il Presidente GARBUGLIA LUCIANA, constatato il numero legale, dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri: POZZI NADIA, GRIDELLI GERARDO, POLLINI MATTEO.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione allegata.

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data 08.02.2019.

UDITA la Relazione dell'Assessore Albert Alessandri.

EFFETTUATA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

Voti favorevoli N.11

Voti contrari N.1 (Gridelli)

Astenuti N.2 (Pollini, Ravagli),

**D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, dai 14 consiglieri presenti e votanti, con il seguente esito:

Voti favorevoli N.11

Voti contrari N.1 (Gridelli)

Astenuti N.2 (Pollini, Ravagli),

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per i testuali contenuti della relazione e degli interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione della registrazione, sottoriportata.

**PUNTO N.5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019**

**SINDACO**

Relatore Alessandri.

**ALESSANDRI**

Anche questo punto è stato illustrato in commissione e in campagna elettorale la coalizione che si era candidata alle elezioni, la nostra, che abbiamo vinto e abbiamo avuto come punto qualificante del programma il fatto che non si sarebbero aumentate le imposte. Confermiamo anche in questo caso questo impegno di programma e nello specifico in questo caso prevediamo per l'Imu una riduzione dall'1,06 allo 0,96 relativa a quegli affitti con canone concordato.

E quindi per fare sì che questo sia possibile deve essere deliberata dal Consiglio Comunale e pertanto portiamo questa deliberazione.

**SINDACO**

Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019**

*Uff. proponente* Settore Contabile  
*L'Assessore* Albert Alessandri

-----  
Visti gli art.8 e 9 del D.lgs n.23/14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore" ;

Visti, in relazione al summenzionato art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 1, sia con il comma 10, lett. a), b), c), d) ed e) e sia con il comma 15, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in particolare:

1) il comma 2 ove è previsto che,

- "... L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ..."; - L'Imposta Municipale Propria non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2) il comma 3 a mente del quale, "... La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ...";

3)il comma 6, a mente del quale "... L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali ...";

4)il comma 9 bis, a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ...";

5)il comma 10, ove è previsto che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (...) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";

Visto l'art.1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall' IMU i terreni agricoli:

a)posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 ...";

Visto l'art.1, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016), e nello specifico:

- il comma 21, ai sensi del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ...";

- il comma 22, ai sensi del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21 ...";

- i commi 53 e 54, ai sensi dei quali "...Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento";

Visti:

- l'art.1, comma 708, della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ove è stabilito che "... A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 ...";

- l'art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui "... Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 ...":

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ...";

Visto l'art. 9 - bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, che ha integrato il summenzionato art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii., prevedendo che "... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ...";

Richiamati quindi sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha



differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

Acquisito il parere del revisore unico dei Conti;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Contabile,

## D E L I B E R A

1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa a cui espressamente si rinvia nonché ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2) di stabilire per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO  
*relativamente alle sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e*

*relative pertinenze;*

- ALIQUOTA AGEVOLATA 0,96 PER CENTO  
*relativamente alle unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;*

3) di dare atto che, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. 147/2013, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

4) di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;

5) di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214/2011;

6) di confermare il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione n. 16 del 27.4.2012, quale regolamento dell'IMU componente patrimoniale dell'Imposta unica municipale atteso che ai sensi del comma 703 della L. 147/2013 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

7) dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 13 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come novellato dall'art.10, comma 1 lett.e) della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).

AM/gp

COPIA

Foglio Pareri

**CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019**

**PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000**

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 06-02-2019

Il Responsabile del Settore  
F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



-----  
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 06-02-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



**COPIA**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO  
F.to GARBUGLIA LUCIANA

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PIRACCINI LIA

-----  
**PUBBLICAZIONE**

San Mauro Pascoli, 23-02-2019 Reg.n. 100

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO  
F.to ABBONDANZA STEFANIA

-----  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000  
 in data a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

-----  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23-02-2019 al 10-03-2019 e contro di essa non sono stati presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Settore Amministrativo  
F.to POLLINI DOTT. MARCO

-----  
E' copia conforme all'originale e si rilascia in:  
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo  
( ) in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Amministrativo